



Ordinanza n° 136

CITTÀ DI ALBENGA

(PROVINCIA DI SAVONA)

IL SINDACO

PRESO ATTO che:

- con determinazione Dirigenziale n. 1484 del 29.12.2010 si è provveduto all'indizione della procedura di gara, ai sensi degli artt. 28 e 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento del "Servizio di pulizia stradale, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementari del Comune di Albenga", approvando, contestualmente, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di bando predisposto dal competente Ufficio per l'affidamento del servizio in parola;

- con determinazione Dirigenziale n. 36 del 25.01.2011 è stata disposta, nelle more della formalizzazione della gara ad evidenza pubblica, prevista dagli artt. 28 e 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento del "Servizio di pulizia stradale, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementari del Comune di Albenga" e fino all'individuazione del nuovo gestore, una ulteriore proroga del contratto di servizio con la Società ECOALBENGA S.p.a., così come indicato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e previsto dall'art. 4 bis del capitolato d'onori per il servizio di nettezza urbana allegato al contratto vigente, agli stessi patti e condizioni dettate dal precedente contratto Rep. N. 4075 del 27.05.2004 stipulato tra il Comune di Albenga ed ECOALBENGA S.p.a in data 27.05.2004, come integrato dai successivi contratti Rep. N. 4400 del 24.04.2009 e Rep. N. 4422 del 14.08.2009.

CONSIDERATO che con delibera della Giunta Comunale n. 84 del 16.03.2011, è stato disposto, quale atto di indirizzo, la risoluzione del rapporto contrattuale con la società Ecoalbenga Spa, con sede in Albenga, P.zza San Michele n. 17, per i motivi indicati nello stesso atto, e per effetto delle informazioni di cui alla nota della Prefettura di Savona, Prot. n. 657/2010/Area 1 - Antimafia in data 11.10.2010, assunta al Prot. n. 45556 del 18.10.2010;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore d'Area n. 325 del 08.04.2011 con la quale si dispone l'immediata cessazione del rapporto contrattuale in essere con Ecoalbenga S.p.a., con sede in Albenga (SV), Piazza San Michele n. 17, per effetto delle informazioni di cui alla nota della Prefettura di Savona Prot. n. 657/2010/Area 1 - Antimafia in data 11.10.2010, assunta al Prot. n. 45556 del 18.10.2010.

RICHIAMATA la nota n. 13200 del 24.03.2011, con la quale veniva richiesto formalmente alla Soc. Servizi Ambientali di Borghetto S.S., di valutare la possibilità di effettuare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e servizi complementari per la Città di Albenga, in via transitoria.

CONSIDERATO che la Soc. Servizi Ambientali di Borghetto S.S., faceva pervenire la nota n. 578 del 29.03.2011, rubricata al Prot. Gen. del Comune il 01.04.2011 al n. 14569, con la quale rappresentava l'impossibilità di aderire a quanto richiesto.

DATO ATTO che nell'ultima assemblea del Cda della Soc. Ecoalbenga, tenutasi in data 31.03.2011, è emersa la volontà della società a non voler mettere a disposizione in nessuna forma, i propri mezzi nel caso di affidamento d'urgenza ad altra ditta.

RICHIAMATE le note Prot. n. 13332 del 24.03.2011 e successiva n. 14481 del 31.03.2011, a firma dei Dirigenti competenti, dalle quali emergono sostanzialmente tre possibilità operative per evitare l'interruzione del servizio, tutte critiche e non immediatamente percorribili, quali l'affidamento del servizio a favore di soggetti terzi, la gestione del servizio in economia da parte del Comune, la rivalutazione sulla partecipazione azionaria del Comune in Ecoalbenga, e un affidamento temporaneo.

ATTESO che con la nota n. 1385 del 24.03.2011 è stata convocata l'assemblea dei soci della società Ecoalbenga Spa, da parte del Sindaco, per valutare possibili rimedi societari.

ATTESO di dover provvedere urgentemente al prosieguo della regolare attività dello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta, al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica igiene a tutela della salute pubblica;

RILEVATO che in considerazione dell'importanza del servizio da rendere alla collettività, sussistono le condizioni e i presupposti per legittimare l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, onde assicurare comunque la continuità del servizio, nelle more della predisposizione degli atti necessari per il nuovo affidamento;

DATO ATTO che in data 21.03.2011 è stata convocata la Soc. Servizi Ambientali di Borghetto S.S., nella persona del Rappresentante Legale, al fine di valutare la possibilità di affidamento con procedura d'urgenza del servizio, ad altra società specializzata nel settore, in possesso dei requisiti di legge, evitandone l'interruzione e i conseguenti problemi igienico sanitari che ne conseguirebbero.

RILEVATO che dalla predetta riunione tecnica sono emerse alcune criticità conseguenti alla procedura d'urgenza prospettata, dovute alla difficoltà di acquisire in tempi brevi i mezzi d'opera necessari per l'espletamento del servizio e soprattutto il passaggio del personale oggi in forza alla Soc. Ecoalbenga.

VISTO l'articolo 191 comma 1. del D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che *“qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ... il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente”*.

VISTO l'art. 191 comma 3. del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. che stabilisce che *“Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”* .

EVIDENZIANDO che la situazione che si è verificata in questo Comune è riconducibile all'ipotesi contemplata nel punto precedente, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente, e che al momento parrebbe non potersi altrimenti provvedere, che continuare il servizio almeno fino alla data del 15 maggio 2011.

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 111 del 11.04.2011 con la quale si ordinava, per i motivi di cui in premessa, alla società ECOALBENGA S.p.a. nella persona del Presidente e legale rappresentante, Geom. Pietro Parodi, nato ad Albenga il 03.09.1968, ivi residente in Reg. Rapalline cv. 75 Fraz. di Campochiesa, di proseguire il servizio di igiene urbana per un periodo transitorio fino a tutto il 15 maggio 2011, per consentire l'effettuazione di un nuovo affidamento ad un nuovo soggetto contraente avente i requisiti di legge, che comunque potrà avvenire anche in data antecedente al termine sopraindicato, fatte salve le garanzie di salvaguardia per i dipendenti della società;

CONSIDERATA l'imminente scadenza dell'ordinanza di cui sopra e pertanto ravvisata la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene nel territorio comunale, mediante un provvedimento *extra ordinem*, a fronte della nuova posizione assunta dal gestore del servizio;

DATO ATTO che la Società ALBENGA GREEN SRL, in qualità di socio della Società ECOALBENGA SPA, ha formalizzato ricorso al T.A.R. della Liguria, pervenuto al Comune in data 12.04.2011 - Prot. Gen. n. 16185, per l'annullamento e la sospensione del provvedimento di risoluzione del rapporto contrattuale con la società Ecoalbenga Spa, con sede in Albenga, P.zza San Michele n. 17, emesso dal Comune di Albenga con Delibera n. 84 del 16.03.2011, per i motivi indicati nello stesso atto, e per effetto delle informazioni di cui alla nota della Prefettura di Savona, Prot. n. 657/2010/Area 1 - Antimafia in data 11.10.2010, assunta al Prot. n. 45556 del 18.10.2010;

RITENUTO opportuno attendere la pronuncia del T.A.R. Liguria rispetto alla concessione della richiesta di sospensiva avverso il provvedimento di risoluzione del rapporto contrattuale con la società Ecoalbenga Spa presentata dai ricorrenti, che verrà discussa nei prossimi giorni;

STABILITO pertanto che ricorrono i presupposti per ordinare alla società ECOALBENGA S.p.a., di proseguire il servizio di igiene urbana per un periodo transitorio fino a tutto il 30 giugno 2011, prorogabile fino al nuovo affidamento, per un periodo non superiore a sei mesi, così come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.Lgs 152/06, non essendoci i tempi tecnici, nell'immediatezza, per assegnare il servizio ad un altro soggetto, ne tanto meno al soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

CONSIDERATO che nel frattempo restano in atto tutte le azioni necessarie a valutare le possibilità alternative prospettate nelle relazioni tecniche di cui alle note prot. n. 13332 del 24.03.2011 e n. 14481 del 31.03.2011, redatte dai Dirigenti competenti;

VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui il Sindaco può emettere ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sanitarie;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006. n. 152;

ORDINA

Alla società ECOALBENGA S.p.a. nella persona del Presidente e legale rappresentante, Geom. Pietro Parodi, nato ad Albenga il 03.09.1968, ivi residente in Reg. Rapalline cv. 75 Fraz. di Campochiesa, di proseguire il servizio di igiene urbana per un periodo transitorio fino a tutto il 30 giugno 2011, per consentire l'effettuazione di un nuovo affidamento ad un nuovo soggetto contraente avente i requisiti di legge, che comunque potrà avvenire anche in data antecedente al termine sopraindicato, fatte salve le garanzie di salvaguardia per i dipendenti della società.

Si precisa che detto servizio è regolato dalle medesime condizioni previste dai contratti Rep. n. 4075 del 27.05.2004, Rep. n. 4400 del 24.04.2009, Rep. n. 4422 del 14.08.2009 e Rep. n. 4469 del 01.09.2010, e pertanto per un importo mensile, rispettivamente, di € 350.592,19, (diconsi euro trecentocinquantamilacinquecentonovantadue/19), per un totale complessivo di € 4.207.106,28 IVA inclusa.

AVVERTE

Qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006, nonché le conseguenti sanzioni penali.

Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante Dott. Gaetano Noè, Dirigente della VI^A.O. Vigilanza ed ambiente del Comune di Albenga (Sv).

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata alla Società ECOALBENGA S.p.a. nella persona del Presidente e legale rappresentante, Geom. Pietro Parodi, nato ad Albenga il 03.09.1968, ivi residente in Reg. Rapalline cv. 75 Fraz. Di Campochiesa.

La presente ordinanza sarà inviata immediatamente e comunque entro tre giorni dalla data di emissione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro della Salute, al Presidente della Regione Liguria ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'ATO Rifiuti Savonese, quale Autorità d'ambito di riferimento per il Comune di Albenga (Sv).

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità, e pubblicata all'Albo Pretorio e al sito internet del Comune, nonché venga trasmessa:

- alla Prefettura di Savona;
- all'ASL n. 2 Savonese - Albenga;
- all'Ufficio Ambiente - sede;
- all'Ufficio Informatica - sede;
- al Comando di Polizia Municipale - sede;
- all'Ufficio Ragioneria - sede;
- alla Compagnia dei Carabinieri della Città di Albenga.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 1034/1971, da proporsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, od in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Albenga li
G.N.

13 MAG 2011



IL SINDACO
Rosalia GUARNIERI